

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 novembre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 13.

Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) . . . . . Pag. 3

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 25.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 «Norme sull'assunzione agli impieghi regionali» . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 26.

Ristrutturazione del debito. Autorizzazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari conseguenti alla estinzione anticipata di mutui in ammortamento . . . Pag. 4

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 35.

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57 «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» modifiche degli articoli 15 e 16 . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1998, n. 36.

Calendario venatorio 1998/1999 . . . . . Pag. 5

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 1.

Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore tecnico . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 2.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 24 del 1° aprile 1997 - Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale . . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 3.

Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 25 del 3 marzo 1988 - Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche . . . . . Pag. 13

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 24.

Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 25.

Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 26.

**Modificazione della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21. Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie** ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 27.

**Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria** ..... Pag. 15

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 6.

**Costruzione della sede completa della Regione Molise e contestuale risoluzione di problemi connessi all'utilizzazione di beni patrimoniali** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 7.

**Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne** ..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 8.

**Norme in materia di eliminazione delle stoppie** .... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 9.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27 del 21 novembre 1997 ad oggetto: «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali»** ..... Pag. 26

#### REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 15.

**Disciplina canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)** ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 16.

**Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d'organo** ..... Pag. 27

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 11 agosto 1998, n. 13.

**Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1995** Pag. 29

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 13.

**Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 28 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato il piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).

2. Il PTP è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente legge:

- a) relazione illustrativa;
- b) tavole di piano:
  - 1) assetto generale, in scala 1:50.000;
  - 2) disciplina d'uso e valorizzazione, in scala 1:20.000;
- c) norme di attuazione;
- d) schede per unità locali;
- e) linee programmatiche;
- f) altri elaborati cartografici:
  - 1) schema delle linee programmatiche, in scala 1:100.000;
  - 2) vincoli paesaggistici *ex lege* n. 1497 del 1939 e *ex lege* n. 431 del 1985, nonché fasce fluviali del PSFF dell'Autorità di bacino, in scala 1:50.000;
  - 3) codici di siti, beni e aree di specifico interesse e di beni culturali isolati, in scala 1:100.000;
  - 4) pericolosità geologica e idraulica, in scala 1:100.000.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 10 aprile 1998

VIÉRIN

N.R.D.: *L'originale degli elaborati del PTP è depositato, ai fini della consultazione, presso l'Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche, Direzione urbanistica e tutela del paesaggio, Ufficio PTP, della Regione.*

*Agli stessi fini, presso tutte le sedi dei comuni e delle comunità montane della Regione è depositata una copia degli elaborati di PTP.*

98R0757

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 25.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 «Norme sull'assunzione agli impieghi regionali».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 19 agosto 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 7*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull'assunzione agli impieghi regionali) è sostituita dalla seguente:

«a) uno scelto mediante sorteggio fra due terne di professori e di ricercatori di ruolo, designati dal rettore dell'Università di Genova, qualora tali materie siano oggetto di corso, o di altra università in caso di corsi di laurea non presenti nell'Ateneo genovese, con funzioni di Presidente».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1996, è inserito il seguente:

«2-bis. Decorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla richiesta delle designazioni, le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal segretario generale della Giunta regionale o da altro dirigente generale da lui delegato e le funzioni dell'altro esperto da un dirigente scelto con le procedure di cui al comma 2 lettera c)».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 12*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 15/1966, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1997 n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Approvazione delle graduatorie e assunzione degli idonei risultati vincitori). — 1. Le graduatorie degli idonei sono approvate dal dirigente generale competente in materia di personale, che dispone altresì l'assunzione degli idonei risultati vincitori, e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative».

Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 13*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 15/1966, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Utilizzazione delle graduatorie). — 1. Il dirigente di cui all'art. 4, comma 1, dispone l'assunzione degli idonei in caso di utilizzazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 4, comma 12, della legge regionale n. 32/1987».

## Art. 4.

*Norma transitoria*

1. Le commissioni nominate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge portano a compimento le relative procedure concorsuali o di selezione.

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 luglio 1998

MORI

98R0811

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 26.

**Ristrutturazione del debito. Autorizzazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari conseguenti alla estinzione anticipata di mutui in ammortamento.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 10 del 19 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Ristrutturazione del debito*

La Giunta regionale è autorizzata, tenuto conto delle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di trasformazione di scadenze o attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.

2. La ristrutturazione del debito è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni autorizzative dei singoli mutui, ferme restando condizioni di tasso più vantaggiose offerte dal mercato finanziario.

## Art. 2.

*Autorizzazione all'estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre in sostituzione nuovi mutui di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti per l'estinzione anticipata degli stessi, al fine di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. La Giunta regionale in alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se più conveniente, è autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura finanziaria, per l'anno 1998, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1998 per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l'estinzione anticipata.

4. Analogamente gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui o dei prestiti obbligazionari per gli anni 1999 e 2000 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1998/2000 in relazione ai mutui dei quali viene autorizzata l'estinzione anticipata.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. In conseguenza delle operazioni di cui all'art. 2, nel bilancio 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata:

cap. 4030 «Entrate per mutui passivi stipulati o per prestiti obbligazionari emessi in conseguenza all'estinzione anticipata di mutui precedentemente contratti» per memoria;

b) nello stato di previsione della spesa:

cap. 9800 «Somme da erogare per l'estinzione di mutui precedentemente contratti» per memoria.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere in bilancio, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa, le somme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 agosto 1998

MORI

98R0812

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1998, n. 35.

**Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 57 «Norme per l'organizzazione e il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» modifiche degli articoli 15 e 16.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 24 dell'8 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 15, comma 1*

1. L'articolo 15, comma 1 della legge 2 dicembre 1991, n. 57 è così sostituito:

«Art. 15. (*Gettone di presenza*). — 1. Ai componenti il comitato sono dovuti, per ogni giornata di seduta, gettoni di presenza, il cui importo è stabilito come segue:

a) al presidente del comitato o al vice-presidente quando lo sostituisce L. 300.000 (trecentomila) lorde;

b) agli altri componenti il comitato L. 150.000 (centocinquanta mila) lorde.

L'ammontare del gettone di presenza può essere rideterminato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

#### Art. 2.

##### Sostituzione dell'art. 16

1. L'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 57 è così sostituito:

«Art. 16. (Disposizione finanziaria). — 1. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1998 si fa fronte per tale anno con lo stanziamento iscritto al Cap. 930 del bilancio di previsione 1998 che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 1998

#### CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 Giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 22 giugno 1998.

98R0667

## LEGGE REGIONALE 14 luglio 1998, n. 36.

### Calendario venatorio 1998/1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 25 del 22 luglio 1998)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 1998 e termina il 31 gennaio 1999.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 1998, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

#### Art. 2.

##### Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

a) dal 20 al 30 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);

b) dal 1° ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre al 25 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

d) dal 26 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 6 alle ore 17;

e) dal 1° novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 16,45;

f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

g) dal 1° dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;

h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17;

l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15.

2. Fanno eccezione: la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto e la caccia alla beccaccia che inizia al sorgere del sole.

#### Titolo II

### ESERCIZIO DELLA CACCIA

#### Art. 3.

##### Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 è consentito, anche con l'ausilio del cane in forma vagante e da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 1999, la caccia vagante e l'uso del cane.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e conduttore del fondo.

5. L'accesso agli appostamenti fisso o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui al precedente art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, al termine della caccia, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

#### Art. 4.

##### Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non potrà superare per specie le seguenti quantità:

lepri: 1 capo;

palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;

beccacce: 3 capi;

tortore: 10 capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi precedenti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie e per le specie: volpe e cinghiale.

## Art. 5.

*Allenamento ed addestramento cani*

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica di ogni settimana, dal 16 agosto al 17 settembre 1998, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Dal 10 settembre al 17 settembre l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'A.T.C. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 secondo comma della legge regionale n. 3/1994 e alla delibera consiliare n. 588/1995, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad A.T.C. toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

## Art. 6.

*Tesserino venatorio*

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovrà marcare, con un segno puntiforme (.) mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, ovvero l'Ambito Territoriale di Caccia, l'eventuale mobilità, l'accesso ad istituto privato, la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti. Tale norma non si applica per l'abbattimento di cinghiali in forma organizzata.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno al segno puntiforme (.) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al comune di residenza.

### TITOLO III CALENDARIO VENATORIO

## Art. 7.

*Periodi di caccia e specie cacciabili*

1. Dal 20 settembre al 31 dicembre 1998 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

2. Dal 20 settembre al 7 dicembre 1998 è consentita la caccia alla lepre comune. Le province, tenuto conto della consistenza faunistica, possono prolungare il periodo di caccia a tale specie fino al 31 dicembre 1998.

3. Dal 20 settembre 1998 al 31 gennaio 1999 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 1° novembre 1998 al 31 gennaio 1999 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale n. 4/1996. Per l'attivazione del piano faunistico provinciale, le province individuano i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1° ottobre 1998 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 legge n. 157/1992. Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4, art. 15 comma 1.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale n. 3/1994 le province, sentito l'I.N.F.S., predispongono a partire dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario.

L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'I.N.F.S.

## Art. 8.

*Deroghe*

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle province, nei giorni 2 e 6 settembre 1998 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del precedente comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentita, inoltre, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, la caccia alle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 1999. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 1° ottobre 1998.

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C., vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1999.

### TITOLO IV NORME GENERALI

## Art. 9.

*Immissioni*

1. Nei territori degli A.T.C. è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 1998, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

## Art. 10.

*Sanzioni*

1. Per le violazioni alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge n. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) della legge regionale n. 3/1994.

## Art. 11.

*Norma finale*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12 comma 3 del Regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 luglio 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 giugno 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 luglio 1998.

98R0668

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 1.

**Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di Direttore tecnico.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 1 del 6 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità della legge*

La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la professione del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

*Delega alle province*

Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e quelle delle associazioni senza scopo di lucro, fatte salve quelle esercitate direttamente dalla Regione, così come stabilito negli articoli successivi.

Art. 3.

*Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo*

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente.

Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;

b) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

c) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;

d) la prenotazione di servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

f) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi della Direttiva C.E.E. del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» così come recepito dal decreto Legislativo 1º marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

Art. 4.

*Altre attività*

Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione ed autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

Le agenzie di viaggio sono tenute a dare informazioni di carattere generale ai clienti circa gli eventuali rischi presenti nei paesi di destinazione del soggiorno.

Art. 5.

*Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*

L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle loro filiali è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica.

Il titolare entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Nell'ambito della stessa provincia, può essere autorizzato l'esercizio di filiali o succursali stagionali, per un periodo di apertura non superiore a quattro mesi nell'anno solare, previa comunicazione alla competente amministrazione provinciale, da documentarsi con la relativa autorizzazione comunale e ricevuta attestante il versamento delle tasse di concessione regionali.

L'apertura di filiali di agenzie principali, comprese le filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Unione europea (UE), è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali, fatto salvo il versamento della cauzione di cui all'articolo 11.

Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed è comunicato al Dipartimento del turismo ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine la provincia invia annualmente, entro il venti gennaio, al settore turismo della Giunta regionale l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, comunicando i provvedimenti adottati circa la modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.

#### Art. 6.

##### *Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo*

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5, comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria, tecnica e professionale, deve essere presentata in carta legale e con firma autenticata alla amministrazione provinciale competente per territorio e deve specificare:

a) le complete generalità, la cittadinanza e la residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa, unitamente al codice fiscale o partita IVA;

b) il possesso, per il titolare persona fisica ovvero per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia e il tipo di rapporto lavorativo;

d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;

f) la denominazione proposta, o altre in subordine per la istituzione agenzia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in bollo:

a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante in caso di società;

d) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

e) idonea dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di duecento milioni per l'agenzia di viaggi che svolge attività di dettagliante e di quattrocento milioni per quella che svolge attività di grossista (TOUR OPERATOR);

f) planimetria dei locali con allegato elenco delle principali attrezzature di cui si intende dotare l'agenzia.

#### Art. 7.

##### *Istruttoria preliminare*

Ai fini della istruttoria della domanda la provincia:

a) accerta la regolarità della domanda nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;

b) trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) accerta che la denominazione proposta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, previo riscontro dall'ultimo elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 217/1983, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

d) accerta l'iscrizione all'albo regionale del direttore tecnico indicato nella domanda;

e) acquisisce dalla Prefettura competente la comunicazione prevista dalla normativa antimafia di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1994, n. 490.

#### Art. 8.

##### *Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori*

Esaurita l'istruttoria di cui al precedente articolo 7, la provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa il termine, non superiore a giorni novanta, entro il quale quest'ultimo deve:

a) effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nonché la tassa di rilascio, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;

b) costituire la cauzione di cui al successivo art. 11;

c) stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art. 12;

d) realizzare la sistemazione delle attrezzature e dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) acquisire e produrre il certificato di agibilità e di destinazione d'uso dei locali.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti, ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la provincia può concedere, per una sola volta, una proroga per detti adempimenti, non superiore a giorni sessanta.

Conclude positivamente le fasi istruttorie previste, la provincia adotta il provvedimento di autorizzazione, previo accertamento, della idoneità funzionale dei locali.

#### Art. 9.

##### *Contenuto dell'autorizzazione*

L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, persona fisica o società. Per le società, l'autorizzazione deve altresì indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale di esse e il legale rappresentante delle medesime;

c) le generalità del direttore tecnico;

d) l'ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività.

Nella autorizzazione viene, altresì, annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale.

Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa.

Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio.

## Art. 10.

*Tasse di concessione*

L'apertura di ogni agenzia di viaggio e turismo, comprese le succursali e le filiali di cui all'art. 5, nonché le agenzie di carattere stagionale, è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionali previste dalla legislazione vigente.

Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura di cui al comma 1, è altresì dovuto in tutti i casi di modificazione che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso di trasferimento della sede in altro comune della stessa provincia non si procede ad esazione della tassa di concessione per l'anno in corso.

Il pagamento della tassa di concessione regionale nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche, in relazione al numero di abitanti del comune in cui è situata l'agenzia. Il versamento è effettuato sul c/c postale intestato alla Tesoreria della Regione Abruzzo - Ufficio tributi e vigilanza finanziaria.

Il versamento della tassa annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Copia dell'attestazione di pagamento va inviata alla provincia competente per territorio che provvederà a segnalare al competente ufficio della Regione le eventuali inadempienze.

Il mancato pagamento della tassa di concessione nei termini previsti dalle leggi regionali comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

## Art. 11.

*Cauzione*

La cauzione è versata, a pena di decadenza alla provincia entro trenta giorni dalla data della richiesta in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura di L. 50.000.000 (cinquantamiloni).

L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

In caso di mancato versamento della integrazione di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, si procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto adempimento.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di una agenzia di viaggio e turismo, avente la sede principale nella Regione Abruzzo non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

Il mancato pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge determina da parte della provincia il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

La provincia trattiene le somme acquisite per le sanzioni.

L'imprenditore dovrà reintegrare la cauzione entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia.

## Art. 12.

*Assicurazione*

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti «tutto compreso», così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risar-

cimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal primo comma.

## Art. 13.

*Redazione dei programmi di viaggio*

I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti, con menzione di quelli esclusi, e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, dovranno essere indicati l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di confort;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo stabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;
- j) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- l) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
- m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione di cui all'art. 3 della presente legge e della direttiva 90/314/CEE, così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire alla agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate.

La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla provincia.

Trascorso il termine di cui al precedente comma 4) dal ricevimento delle pubblicazioni da parte della provincia, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i programmi diffusi esclusivamente su reti telematiche.

#### Art. 14.

##### *Uso della denominazione e orario di apertura al pubblico*

La denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio previsto dalla provincia.

Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve comunicare alla provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione.

L'agenzia di viaggio è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.

#### Art. 15.

##### *Chiusura temporanea dell'agenzia*

Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la provincia con lettera raccomandata indicando i motivi e la durata della chiusura. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla provincia.

In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

#### Art. 16.

##### *Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione*

Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni in materia.

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse. L'elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà di volta in volta, essere depositato presso l'agenzia e tenuto a bordo dall'accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza.

#### Art. 17.

##### *Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico*

Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

#### Art. 18.

##### *Requisiti professionali del direttore tecnico e iscrizione all'albo regionale*

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto all'albo regionale disciplinato dalla presente legge.

Sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che risultino comunque iscritti all'albo di cui all'art. 14 della legge regionale n. 39/1987.

Con provvedimento dirigenziale sono iscritti altresì, su domanda, nell'albo coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento degli esami espletati secondo le modalità previste dalla presente legge.

Sono del pari iscritti, su domanda, all'Albo regionale dei direttori tecnici:

a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra Regione e provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione al registro della Regione di provenienza;

b) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE in possesso di titolo abilitante allo svolgimento delle relative funzioni nei paesi di provenienza;

c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla UE, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità a quello previsto dalla presente legge.

All'albo sono inoltre iscritti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, lettere a), b), c) e d) e terzo comma del decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991, i quali possono conseguire l'idoneità a direttore tecnico previo accertamento della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme citate. A tal fine gli interessati dovranno produrre istanza in carta legale, con firma autenticata, alla Regione Abruzzo - Settore turismo.

Alla domanda deve essere allegata, a seconda dei casi, la documentazione in regola con le norme sul bollo comprovanti il possesso dei requisiti sopra richiamati, con espresso riferimento ad una delle condizioni previste dall'art. 4 secondo comma, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991. Unitamente alla domanda, l'interessato dovrà produrre il certificato del casellario giudiziale, o documento equipollente, al fine di verificare la mancanza delle condanne o delle misure di polizia di cui all'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931.

L'albo regionale dei direttori tecnici viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo e aggiornato ogni anno.

Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

#### Art. 19.

##### *Esame di abilitazione*

Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di maturità conseguito presso istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia;

b) aver svolto attività lavorativa presso agenzie di viaggio per almeno due anni, con mansioni non inferiori a quelle corrispondenti al personale di IV livello del comparto delle imprese di viaggio e turismo o, in alternativa, essere in possesso di laurea in scienze turistiche o diploma universitario o laurea breve in materia turistica o, infine, attestato di qualifica di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 conseguito al termine di un corso post-diploma di durata almeno biennale, i cui programmi comprendano tra le materie di studio le discipline di cui all'art. 21;

c) non aver riportato condanne penali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalità e i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando, a cadenza biennale, da emanarsi a cura della Giunta regionale.

#### Art. 20.

##### *Domanda di partecipazione all'esame*

Coloro che intendono partecipare all'esame di abilitazione devono inoltrare domanda in carta legale alla Regione Abruzzo - Settore turismo e devono dichiarare:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- 2) luogo di residenza;

- 3) cittadinanza di appartenenza;
- 4) titolo di studio posseduto;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale;
- 6) godimento dei diritti civili e politici;
- 7) conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato, in aggiunta alla lingua inglese;
- 8) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e il recapito telefonico.

In caso di superamento dell'esame, ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione, il richiedente deve produrre la certificazione attinente ai requisiti indicati nel precedente art. 19, oltre quelli previsti nel successivo art. 23.

#### Art. 21.

##### *Prove di esame*

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo consiste:

prima prova scritta:

- a) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) principi di legislazione turistica;
- c) geografia turistica;

seconda prova scritta:

traduzione di una lettera a contenuto commerciale in lingua inglese.

Prova orale:

colloquio sulle materie delle prove scritte e in un'ulteriore lingua straniera scelta dal candidato.

#### Art. 22.

##### *Commissione d'esame per direttore tecnico di agenzia di viaggio*

La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

- a) un dirigente regionale del settore turismo, in qualità di presidente;
- b) un docente di geografia;
- c) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;
- d) un docente di lingua inglese e più docenti o esperti nell'altra lingua straniera prescelta dal candidato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla settima.

Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

La commissione, nominata con deliberazione della giunta regionale, può essere confermata una sola volta.

Ai componenti la commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.

Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, il candidato deve riportare alla prova orale una votazione non inferiore a sei decimi.

Il mancato superamento delle prove scritte, come pure la valutazione inferiore a sei decimi nella prova orale formeranno oggetto di un sintetico giudizio da parte della commissione.

La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni.

Una volta concluse le prove orali, la commissione rimette al settore turismo gli elaborati scritti, i processi verbali e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale, con le relative votazioni.

#### Art. 23.

##### *Attestato di idoneità*

Il Servizio organizzazione e vigilanza del settore turismo, accertata la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato un attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti professionali dopo l'invio della seguente documentazione:

originale o copia conforme del titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione all'esame;

certificato generale del casellario giudiziale;

2 marche da bollo da apporre sugli attestati;

certificato del godimento dei diritti civili e politici;

certificato di cittadinanza.

Tutta la certificazione deve essere in regola agli effetti della imposta di bollo.

#### Art. 24.

##### *Vigilanza e controllo*

Spettano alla provincia competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di P.S. a ciò proposte secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai funzionari all'uopo incaricati deve essere consentito l'accesso ai locali e alla documentazione delle agenzie di viaggi e delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

La provincia può avvalersi per l'acquisizione di notizie sul funzionamento delle predette organizzazioni anche degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT).

#### Art. 25.

##### *Associazioni nazionali senza scopo di lucro*

Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali religiose o sociali sono autorizzate a svolgere, in modo continuativo ed organizzativo le attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati senza l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Per poter svolgere l'attività le associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza organizzata in almeno cinque regioni;
- b) costituzione ed operatività continuativa da almeno un biennio nelle attività sociali statutarie;
- c) assenza di qualsiasi forma di lucro desumibile anche dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;
- d) riconoscimento associativo ai sensi della vigente normativa nazionale concernente il riconoscimento della personalità giuridica;
- e) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;

f) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.

Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio va inviata annualmente alla provincia competente per territorio.

Il responsabile organizzativo a livello nazionale deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici, competente per territorio.

Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle articolazioni territoriali.

L'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione.

Le associazioni sono tenute ad inviare, alla provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle attività e sono tenute, altresì, a comunicare le eventuali variazioni a detti programmi.

In tali programmi devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse alla provincia prima della diffusione per la verifica della conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 della presente legge.

Le insegne poste all'ingresso degli uffici delle associazioni, anche decentrate, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

#### Art. 26.

##### *Organizzazione di viaggi in forma non professionale*

L'organizzazione occasionale e diretta di iniziative turistiche o ricreative nell'ambito del territorio nazionale, senza fini di lucro, rivolte a propri aderenti da parte di sodalizi, gruppi sociali, comunità religiose, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

#### Art. 27.

##### *Uffici di biglietteria*

Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Regione Abruzzo, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

Non sono soggetti, altresì, alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale, operanti all'interno del territorio regionale o le attività di prenotazione e vendita di servizi alberghieri e ricettivi svolti singolarmente o da consorzi o associazioni di operatori della ricettività.

#### Art. 28.

##### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

La provincia dispone la sospensione della autorizzazione:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 11, comma 9, al reintegro del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.

Nel provvedimento di sospensione della autorizzazione la provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

La provincia dispone la revoca della autorizzazione qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti; l'autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 15 comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.

#### Art. 29.

##### *Sanzioni amministrative*

Fermo restando quanto previsto dal Codice penale le agenzie di viaggio e turismo, i direttori tecnici e le associazioni senza fini di lucro sono soggetti alle sanzioni previste nell'allegato n. 1, previa contestazione delle infrazioni rilevate.

In caso di recidiva le sanzioni previste dall'Allegato n. 1 sono raddoppiate.

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689.

Le province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

#### Art. 30.

##### *Norma transitoria*

La regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo autorizzate con precedenti leggi devono inviare alla provincia competente per territorio la documentazione atta a comprovare la natura del rapporto tra l'agenzia di viaggio e turismo già autorizzate devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data in vigore della stessa, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.

#### Art. 31.

##### *Norma abrogativa*

Il titolo I della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

#### Art. 32.

##### *Spese per l'esercizio delle funzioni delegate*

La Regione eroga annualmente agli enti delegati i fondi per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, in relazione al numero delle agenzie funzionanti in ciascuna provincia.

## Art. 33.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 gennaio 1998

FALCONIO

(*Omissis*).

98R0481

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 2.

**Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 24 del 1° aprile 1997 - Contributi per la costruzione di monumenti e per iniziative di carattere culturale.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 6 febbraio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

I contributi di cui alla legge regionale speciale n. 24 del 10 aprile 1997 sono cumulabili con altri ricevuti dagli stessi soggetti nell'anno 1997, tranne che con quelli ricevuti per le stesse iniziative.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di servarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 gennaio 1998

FALCONIO

98R0482

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1998, n. 3.

**Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 25 del 3 marzo 1988 - Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 6 febbraio 1998*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Tutte le funzioni amministrative attribuite al consiglio regionale con la legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, ad eccezione di quelle stabilite all'art. 13, comma 1, sono trasferite alla Giunta regionale e sono da esse esercitate.

## Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 25/1988, vengono aggiunti i seguenti comma:

3. Le amministrazioni separate dei beni civili sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al servizio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 25/1988 copia del bilancio preventivo e consuntivo, debitamente approvati dal comitato regionale di controllo.

4. Entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad emanare lo statuto tipo delle amministrazioni separate beni civili.

## Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale n. 25/1988 è soppresso e viene sostituito dal seguente:

1. Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti comuni o le amministrazioni separate beni usi civici sprovvisti di verifica demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell'incarico professionale da parte del comune o dell'amministrazione separata beni usi civici, secondo le vigenti norme, a professionisti abilitati ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale deve essere definita la verifica tecnica.

2. I compensi relativi sono a carico del comune o dell'amministrazione separata beni usi civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche.

## Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1988 è soppresso ed è sostituito dai seguenti:

3. Al servizio bonifica economia montana e forestale viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti.

4. Nei casi di interventi ritenuti dall'amministrazione comunale o frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

Art. 5.

Il sesto comma dell'art. 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 è soppresso e viene sostituito dai seguenti:

6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del demanio civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo.

6.bis. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore agricoltura foreste e alimentazione - Servizio bonifica economia montana e foreste.

Al comma 7 dell'art. 6, della legge 3 marzo 1988 n. 25, dopo la parola «vengenti» vengono aggiunte, infine, le parole «acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. 1 lettera h) della legge n. 431/1985».

Art. 6.

È istituito presso il Settore agricoltura servizio bonifica economia montana e foreste l'albo degli esperti di usi civici.

Alla prima iscrizione all'albo degli esperti hanno diritto su richiesta coloro che hanno già svolto attività professionale in materia e, specificatamente, i periti che abbiano proceduto ad effettuare almeno una verifica disposta ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, oppure almeno un piano di massima per la destinazione delle terre civiche (art. 34 del citato regio decreto n. 332/1928) o la ripartizione delle terre (art. 47 del regio decreto n. 332/1928), i consulenti che abbiano svolto in sede giurisdizionale, almeno tre consulenze tecniche d'ufficio su incarico del commissario regionale, istituito ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e gli avvocati e procuratori che abbiano difeso almeno cinque procedure dinanzi ai detti commissari.

La Giunta regionale provvederà a redigere il regolamento per la disciplina dell'albo e dei corsi di qualificazione per la successiva iscrizione degli esperti. Fanno parte di diritto del suddetto albo gli esperti già iscritti all'albo dei periti demaniali del commissariato usi civici alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 12 gennaio 1998

FALCONIO

98R0483

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 29 luglio 1998, n. 24.

**Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, a decorrere dall'anno accademico 1998/1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 5 agosto 1998)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'importo della tassa istituita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, è determinato a decorrere dall'anno accademico 1998/1999 in L. 150.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 luglio 1998

BRACALENTE

98R0673

**LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 25.**

**Norme per il collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli enti e aziende regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 5 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proseguimento del rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età*

1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia per il pensionamento nel pubblico impiego, i dipendenti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, ivi comprese le aziende sanitarie regionali e le aziende ospedaliere, sono collocati a riposo d'ufficio dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. I competenti organi della Regione, degli enti o delle aziende di cui al comma 1, possono accettare, per motivate esigenze d'ufficio, la domanda di trattenimento in servizio del dipendente, che deve essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, fino a un massimo di due anni dall'età per il collocamento a riposo d'ufficio.

3. Gli organi competenti devono, almeno tre mesi prima il compimento del sessantacinquesimo anno di età, dare risposta alle richieste pervenute.

4. I due anni successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono concessi comunque nei casi previsti dall'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8.

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. Le domande di permanenza in servizio presentate alle amministrazioni interessate vanno reiterate entro trenta giorni dall'antrata in vigore della presente legge e ad esse è applicabile la disciplina prevista dall'articolo precedente.

2. È abrogato il secondo comma dell'art. 75 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1998

BRACALENTE

98R0674

**LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 26.**

**Modificazione della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21. Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 5 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *d*) del comma 3, dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«*d*) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1998

BRACALENTE

98R0675

**LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 27.**

**Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 5 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto ed obiettivi*

1. La presente legge ha lo scopo, anche al fine di favorire i processi di decentramento previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, di promuovere e sostenere la cooperazione necessaria tra gli enti pubblici territoriali della Regione Umbria, con particolare riferimento ai territori montani, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

*a*) efficiente ed efficace sviluppo del sistema informativo regionale della Regione Umbria, di seguito denominato in breve «S.I.R. Umbria», inteso come l'insieme di infrastrutture, strutture e servizi,

basato sull'impiego delle tecnologie della informazione e della comunicazione, realizzato nel territorio regionale per la intercomunicazione e la interoperazione tra detti enti e per l'accesso polifunzionale e territorialmente diffuso, da parte dei cittadini, ai servizi informativi e transazionali, di natura applicativa dei medesimi enti;

b) efficiente ed efficace partecipazione di detti enti nel complessivo processo di sviluppo della società regionale della informazione e della comunicazione in Umbria.

#### Art. 2.

##### *Costituzione del «Consorzio S.I.R. - Umbria»*

1. Al fine di realizzare la progettazione e la direzione generale degli interventi cooperativi, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione dell'Umbria promuove la costituzione di un consorzio volontario fra enti pubblici, disciplinato dalla presente legge.

2. Il Consorzio è regolato da una convenzione deliberata, dagli enti consorziati, nonché dal proprio statuto.

3. La denominazione del consorzio è: «Consorzio per il Sistema informativo regionale», in breve «Consorzio S.I.R. - Umbria», nella presente legge d'ora in avanti chiamato Consorzio.

4. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

5. Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei soci;

b) il presidente, con funzioni di amministratore unico;

c) il collegio sindacale;

essi esercitano le funzioni e i poteri previsti dallo statuto.

#### Art. 3.

##### *Funzioni del Consorzio*

1. Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 2, e nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa degli enti consorziati, è delegato a svolgere le seguenti funzioni:

a) definizione di indirizzi programmatici per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;

b) selezione di standards tecnici e definizione di direttive tecnico-operative necessarie per garantire l'integrazione anche operativa tra le pubbliche amministrazioni e la polifunzionalità degli accessi ai relativi servizi attraverso il «S.I.R. Umbria», vincolanti per i progetti e le realizzazioni, in tale ambito, dei consorziati e del Consorzio;

c) promozione della progettazione di livello generale di sottosistemi ed infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;

d) monitoraggio dei progetti esecutivi e della loro attuazione, ove funzionalmente concepiti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;

e) promozione di iniziative e collaborazione con enti esterni per la qualificazione del «S.I.R. Umbria»;

f) elaborazione di programmi di formazione, anche avvalendosi della «Scuola di pubblica amministrazione - Villa Umbrina» per le esigenze formative e di aggiornamento del personale del Consorzio e dei suoi consorziati;

g) promozione di iniziative per il raccordo e la partecipazione in pertinenti programmi nazionali e dell'Unione europea;

h) elaborazione di iniziative utili alla promozione dello sviluppo della società regionale dell'informazione e della comunicazione;

i) sostegno ed attività di informazione ai consorziati e di divulgazione sul territorio regionale, in merito alle attività del Consorzio, nonché alla promozione della partecipazione attiva degli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti di pubblico interesse allo sviluppo del «S.I.R. Umbria».

2. Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2, dell'art. 2, può svolgere, su richiesta degli enti consorziati nel loro esclusivo e diretto interesse per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le seguenti funzioni:

a) promozione della progettazione esecutiva, predisposizione di capitolati di appalto, gestione delle relative procedure di gara e coordinamento della fase attuativa dei progetti, per la realizzazione di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;

b) attivazione eventuale di servizi per la certificazione di qualità dei sottosistemi del «S.I.R. Umbria»;

c) attivazione di servizi per il monitoraggio di progetti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria», nonché per la valutazione della loro efficacia;

d) funzioni di soggetto coordinatore in progetti partecipati dai consorziati, afferenti a programmi finanziati o cofinanziati in ambito nazionale od internazionale;

e) coordinamento per l'attuazione di programmi di formazione per le esigenze formative e di aggiornamento del personale dei consorziati;

f) coordinamento degli interventi cooperativi dei consorziati, anche basati sulla collaborazione con altri enti, per le finalità di cui all'art. 1;

g) supervisione per la costituzione o gestione di un sistema informativo interno.

3. Il Consorzio può svolgere, a favore degli enti consorziati, con modalità disciplinate da apposite convenzioni, ulteriori servizi di consulenza ed assistenza tecnica, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma 2.

4. Il Consorzio può inoltre svolgere funzioni di consulenza ed assistenza tecnica, su incarico di soggetti esterni, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma 2.

5. Il Consorzio non può svolgere direttamente o indirettamente la gestione operativa di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria» o di altri soggetti, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 2.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio può costituire, ovvero partecipare, solo con quote di minoranza, a società o consorzi.

#### Art. 4.

##### *Consorziati*

1. Possono aderire volontariamente al Consorzio, oltre alla Regione, le province di Perugia e di Terni, i comuni e le comunità montane della Regione.

2. Possono essere ammessi al Consorzio su deliberazione dell'assemblea e secondo le modalità di partecipazione stabiliti nello statuto, i seguenti soggetti:

a) enti pubblici e di interesse pubblico aventi sede o operanti nell'Umbria;

b) enti senza scopo di lucro operanti nel territorio della regione;

c) enti pubblici territoriali di aree limitrofe alla regione.

#### Art. 5.

##### *Quote di partecipazione*

1. Lo statuto fissa i criteri per la ripartizione delle quote del fondo consortile tra i consorziati, in modo che comunque sia riservata alla Regione dell'Umbria una quota non inferiore al trenta per cento.

2. Per i consorziati di cui al comma 2 dell'art. 4, la partecipazione complessiva è in misura non superiore al venti per cento del fondo consortile.

3. Ciascun componente dell'assemblea consortile, in rappresentanza degli enti consorziati ha responsabilità pari alla quota di partecipazione al fondo consortile fissata nella convenzione e nello statuto.

#### Art. 6.

##### *Convenzione tra i consorziati*

1. La convenzione di cui all'art. 2, comma 2, è deliberata dalla Giunta regionale e dai competenti organi degli enti aderenti.

2. La convenzione, della quale il primo statuto consortile è parte integrante, stabilisce:

a) le finalità generali del Consorzio;

b) le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione ad essi degli atti fondamentali del Consorzio;

c) i rapporti finanziari tra gli enti contraenti ed il Consorzio, con indicazione delle quote di fondo consortile riservate a ciascuno di essi nell'ambito delle categorie di appartenenza;

d) i rispettivi e reciproci obblighi e garanzie dei consorziati in merito allo svolgimento delle attività istituzionali previste da parte del Consorzio;

e) la disciplina delle nomine e le competenze degli organi consortili;

f) la facoltà del Consorzio, in relazione alla peculiarità dei propri compiti di supporto alla realizzazione di progetti di interesse comune dei consorziati, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture dei consorziati.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio è impegnato a recepire, per quanto di competenza, le indicazioni e gli accordi formulati nella convenzione tra i consorziati.

#### Art. 7.

##### *Costituzione del Consorzio*

1. All'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca gli enti in possesso dei requisiti per la partecipazione al Consorzio, al fine di concordare la costituzione e l'adesione allo stesso predisponendo gli schemi di convenzione e di statuto, da sottoporre all'approvazione formale dei rispettivi competenti organi.

2. La mancata risposta alla convocazione si intende come diniego della partecipazione al Consorzio.

3. Per la costituzione del Consorzio è necessario che almeno il sessanta per cento delle quote sia stato sottoscritto dai consorziati.

4. Le quote non optate all'atto della costituzione del Consorzio rimangono a disposizione dei consorziati di cui all'art. 4, comma 1, secondo la ripartizione stabilita nello statuto, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali possono essere acquisite dagli altri consorziati, nella misura stabilita a tale riguardo dallo statuto medesimo.

5. L'adesione della Regione al Consorzio è deliberata dalla Giunta regionale, che verifica la corrispondenza della convenzione e dello statuto alle norme della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 100.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al Capitolo di nuova istituzione n. 701 denominato: «Spese conseguenti alla costituzione e funzionamento del Consorzio regionale S.I.R. Umbria».

2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1998.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

##### *Parte spesa:*

Cap. 600 (In diminuzione) .....	L. 100.000.000
Cap. 701 (In aumento) .....	L. 100.000.000

4. Per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

#### Art. 9.

##### *Disposizione finale*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al Consorzio le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai consorzi ed alle aziende speciali, in quanto compatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1998

BRACALENTE

98R0676

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 6.

**Costruzione della sede completa della Regione Molise e contestuale risoluzione di problemi connessi all'utilizzazione di beni patrimoniali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1° aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di costruire in Campobasso la sede completa della Regione Molise e di risolvere i problemi connessi alla destinazione dell'area dell'ex campo sportivo «Romagnoli» e dell'edificio ex GIL, la Giunta regionale è autorizzata ad emanare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un bando pubblico per la individuazione di un soggetto idoneo alla elaborazione ed alla concretizzazione di un progetto - finanziario da realizzare con risorse private.

#### Art. 2.

1. La Giunta regionale provvede a fornire tutte le indicazioni utili per la elaborazione del progetto finanziario che comunque deve contenere:

- il progetto della sede completa della Regione Molise, inserito nel contesto urbanistico di Campobasso;
- la valutazione degli immobili indicati al successivo art. 3 dei quali si propone la dismissione;
- l'ipotesi progettuale degli immobili di cui all'art. 3;
- l'ipotesi di utilizzazione sul libero mercato di realizzazioni edilizie nell'ambito degli immobili e delle aree di cui all'art. 3;
- il calcolo economico-finanziario relativo ai punti precedenti, la quota da porre a carico della Regione e le modalità di pagamento;
- i tempi di realizzazione dell'intero progetto.

#### Art. 3.

1. I beni immobiliari regionali oggetto della proposta di dismissione di cui all'articolo 2 sono: l'attuale sede della Giunta regionale di via XXIV Maggio, l'edificio in via S. Antonio Abate, il garage in via Roma, l'edificio in via Trento, il terreno in Contrada Fote, l'area dell'ex campo sportivo «Romagnoli», l'edificio ex GIL.

2. Relativamente all'area dell'ex campo sportivo «Romagnoli», nella proposta dovrà essere prevista la realizzazione di spazi pubblici su almeno due terzi della sua superficie; per l'edificio ex GIL va prevista la ristrutturazione dell'attuale immobile da adibire a struttura pubblica museale o, comunque, ad attività culturali.

3. La Giunta regionale, in sede di emanazione del bando di cui all'art. 1, indicherà la valutazione di base per i beni che vengono ceduti e che entrano nel calcolo finanziario di cui alla lettera e) del precedente art. 2.

#### Art. 4.

1. Le proposte verranno esaminate prioritariamente sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbanistico della città capoluogo e, successivamente, sotto il profilo economico. L'esame economico può essere fatto solo per le proposte che superano la valutazione urbanistica.

2. Per la valutazione delle proposte, la Giunta regionale nomina una commissione composta da due dipendenti regionali e da due esperti: tale commissione viene integrata, per l'esame urbanistico, dal dirigente del settore urbanistico del comune del capoluogo, dal sovrintendente ai BAAAS o loro delegati.

3. Il segretario della giunta regionale verbalizza e coordina i lavori della commissione, senza diritto di voto.

4. La commissione completa i lavori dell'esame urbanistico entro 60 giorni dalla scadenza del bando di cui all'articolo 1 e, per l'aspetto economico, entro 30 giorni dal termine della valutazione urbanistica. Completati i lavori, la commissione trasmette i risultati alla giunta regionale che li approva, dopo aver sentito le competenti commissioni consiliari, che hanno 30 giorni per esprimere il relativo congiunto parere, trascorsi i quali esso si intende reso favorevolmente.

#### Art. 5.

1. Per accelerare l'iter realizzativo del progetto prescelto, il presidente della Giunta regionale promuove una intesa di programma ai sensi della legge n. 142/1990 tra le amministrazioni comunque interessate.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 1) e 4), in caso di inadempienza, provvede con proprio decreto.

#### Art. 6.

1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4 non appartenenti al ruolo del personale regionale competono i rimborsi e i compensi previsti per il presidente del comitato regionale di controllo dall'art. 37 della legge regionale 26 maggio 1992, n. 15.

#### Art. 7.

1. Agli oneri per la realizzazione del progetto di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte con i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti immobiliari individuati al comma 1 dell'art. 3. Alle iscrizioni delle relative poste sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1998 si provvederà con legge di variazione in esito alle valutazioni tecnico-estimative che la Giunta regionale avrà acquisito ai fini dell'emanazione del bando di cui all'art. 1.

2. Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla corresponsione di indennità e rimborsi ai componenti la commissione di cui all'art. 4 è istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998 il capitolo n. 11370 denominato: «Oneri per indennità e rimborso spese ai membri della commissione prevista dalla legge regionale concernente: «Costruzione della sede completa della Regione Molise e contestuale risoluzione di problemi connessi all'utilizzazione di beni patrimoniali» sul quale viene stanziata, in termini di competenza e cassa, la somma di L. 5.000.000. È corrispondentemente ridotto, per pari importo, il capitolo n. 54500 denominato «Fondo di riserva per le spese impreviste».

#### Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso 30 luglio 1998

IORIO

98R0693

### LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 7.

#### Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1° agosto 1998)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: «Con l'occasione il Governo segnala alla Regione la necessità di provvedere alla formale copertura della spesa con un apposito capitolo di bilancio sia per il 1998 sia per gli esercizi finanziari successivi».

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Molise, con la presente legge, promuove il riequilibrio biologico delle specie ittiche, l'incremento della pescosità nelle acque interne del proprio territorio e regola l'esercizio della pesca nell'ambito delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. In attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge.

#### Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Agli effetti della presente legge, sono considerate acque interne quelle pubbliche relative ai corsi d'acqua o bacini naturali ed artificiali esistenti nell'ambito del territorio regionale, le private direttamente comunicanti con quelle pubbliche, nonché le acque salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei fiumi e canali.

#### Art. 3.

*Partecipazione e gestione*

1. La Regione promuove la partecipazione democratica alla gestione ed esercizio dell'attività della pesca attraverso l'istituzione dei comitati tecnici consultivi provinciali e commissione tecnico-consulativa regionale, di cui ai successivi articoli 16 e 18.

## Art. 4.

*Licenza di pesca*

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è subordinato al possesso della licenza di pesca, valida per tutto il territorio nazionale, rilasciata dalla amministrazione provinciale competente per territorio, secondo le modalità previste da apposito regolamento regionale.

## Art. 5.

*Tipi di licenza di pesca*

1. La licenza di pesca viene rilasciata nei seguenti tipi:

a) licenza di tipo A:

autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca con l'uso degli attrezzi, come da successivo art. 27, nelle acque di categoria «A». Il richiedente è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo, 1958, n. 250. Il possessore della licenza di tipo «A» può, altresì, esercitare la pesca in tutte le acque utilizzando gli attrezzi consentiti con la licenza di tipo «B»;

b) licenza di tipo B:

autorizza l'esercizio della pesca ai dilettanti in tutte le acque interne, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a mt. 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10;

c) licenza di tipo C):

autorizza l'esercizio della pesca in tutte le acque interne con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10;

d) licenza di tipo D):

autorizza, per mesi tre, l'esercizio della pesca agli stranieri, con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50. Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10.

2. Le licenze di pesca in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla scadenza.

## Art. 6.

*Sanzioni*

1. Chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta o con licenza scaduta ovvero con licenza valida senza aver provveduto al pagamento della relativa tassa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa dovuta, in relazione al tipo di pesca praticata al momento.

2. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate ed il Presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio, può disporre per il ritiro o la sospensione della concessione della licenza per mesi dodici.

3. Per la sola dimenticanza della licenza, il trasgressore incorre nella sanzione amministrativa da L.10.000 a L. 60.000, sempre che provveda ad esibire detta licenza all'ufficio dell'agente accertatore o alla amministrazione provinciale competente per territorio entro il termine di giorni otto.

4. Il presidente della provincia esercita il potere di sospensione, di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge.

## Art. 7.

*Zone protette e modalità per la costituzione*

1. Allo scopo di tutelare, proteggere ed incrementare il patrimonio ittico, su indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le provincie, sentito il parere del comitato tecnico consultivo e previo assenso del competente assessorato regionale, provvedono, con proprio atto, alla istituzione di «Zone di ripopolamento» «zone di rilascio del pescato (No kill)» e «Zone di frega». Ciascuna di esse non dovrà essere superiore ad un chilometro per ciascun corpo idrico interessato.

2. Le zone protette vengono istituite al fine di:

- favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
- consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
- fornire, mediante cattura, specie ittiche per ripopolamento dei corpi idrici regionali.

3. Nelle «Zone di ripopolamento» e nelle «Zone di frega» l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

4. Nelle «Zone no kill» la pesca è così disciplinata:

- obbligo di rilasciare in acqua il pescato;
- è consentita esclusivamente la pesca con coda di topo e cucchiaino con un solo amo (rotante);
- la misura degli ami deve essere superiore al numero 10, senza ardiglioni o con ardiglioni schiacciati;
- è vietato l'uso e la detenzione del guadino;
- usare tutte le precauzioni per non provocare danni al pescato;
- è vietata la detenzione di qualsiasi specie ittica.

5. Le zone protette vengono delimitate a cura delle amministrazioni provinciali con modalità previste nel regolamento regionale.

6. I provvedimenti di istituzione delle «Zone di ripopolamento» e delle «Zone no kill» hanno la validità di anni 3 e possono essere rinnovati per periodi anche di durata diversa.

7. Il Presidente dell'amministrazione provinciale, con proprio decreto, può disporre la chiusura temporanea alla pesca di tratti di fiume per la istituzione di «Zone di frega», nonché in casi di particolari esigenze connesse con lavori di sistemazione, inquinamento, deviazioni e casi simili.

8. I provvedimenti relativi alla istituzione, modificazione, rinnovo e revoca delle zone di cui al presente articolo, saranno comunicati al competente assessorato che provvederà per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. La violazione di cui al comma 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.200.000, oltre al ritiro della licenza per anni tre. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000, oltre alla sospensione della licenza, per un periodo massimo di anni sei.

## Art. 8.

*Immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale - Autorizzazione*

1. Ogni immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale nelle acque interne pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente della Giunta regionale, sentito la commissione tecnico-consulativa regionale.

2. A tutela del patrimonio ittico preesistente, le immissioni sopradette avvengono solo al fine di migliorare qualitativamente il patrimonio ittico ed in forma sperimentale e controllata in bacini delimitati secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

3. Le immissioni di cui al comma 1 possono essere ripetute, con le stesse modalità, se l'esperimento è risultato conforme alle finalità della presente legge.

4. È consentito, solo per le gare di pesca regolarmente autorizzate, l'immissione nelle acque di categoria «A» e «B» di salmonidi della specie «iridea».

5. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

## Art. 9.

*Controlli sanitari*

1. La fauna ittica proveniente da catture e da allevamenti, prima di essere immessa nei corpi idrici, deve essere soggetta a visita di controllo sanitario da parte del sanitario della A.S.L. competente per territorio atto a valutare anche la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti nei corpi idrici, o in stato fisico anormale, devono essere consegnati alla struttura sanitaria competente per il controllo ed il successivo invio alla sezione diagnostica di un laboratorio riconosciuto a livello regionale.

3. In caso di epizoozia, su proposta dell'Unità sanitaria locale, vengono disposti gli interventi tecnici da adottare a salvaguardia del patrimonio ittico.

4. Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte deve essere data immediata comunicazione agli assessorati regionali competenti per materia ed alla provincia competente per territorio.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

#### Art. 10.

##### *Interventi a tutela dell'equilibrio biologico del patrimonio ittico*

1. Il Presidente della giunta provinciale, quando sia accertata l'esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico vivente nelle acque interne, provvede, con proprio decreto, a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle stesse specie limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni ed a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi.

2. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dalla presenza eccessiva di una o più specie ittiche, il presidente della giunta provinciale provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di tali specie.

3. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti, sentito il parere del comitato tecnico consultivo provinciale per i problemi della pesca.

#### Art. 11.

##### *Corsi d'acqua in secca - estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici*

1. È vietato esercitare la pesca prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, o ingombrandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o impianti simili, oppure muovendo il fondo delle acque, a meno che, per particolari esigenze collegate al recupero ed alla salvaguardia del patrimonio ittico, sia espressamente autorizzata dal presidente della provincia.

2. Ai soli fini della salvaguardia della fauna ittica, la messa in secca dei corsi d'acqua, bacini e canali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, deve essere autorizzata dal presidente della provincia e realizzata in presenza del personale di vigilanza. La fauna ittica dovrà essere recuperata ed immessa nelle acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento; nei casi di urgenza si dovrà comunque dare avviso alla provincia competente per territorio. Per l'eventuale mancato recupero della fauna ittica, il concessionario della derivazione è tenuto, a proprie spese, al ripopolamento delle specie preesistenti nel medesimo corso d'acqua.

3. È vietata l'estrazione dei materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone no kill e di ripopolamento ittico istituite ai sensi del precedente art. 7.

4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni nonché del d.lgs. n. 130/1992.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 12.000.000.

#### Art. 12.

##### *Opere per la risalita dei pesci*

1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono comprendere la costruzione di idonee scale di monta atte a favorire la libera circolazione dei pesci.

2. Per le dighe, briglie e sbarramenti in genere, già realizzati, quando la loro stabilità richiederà opere di manutenzione o ristrutturazione, si provvederà anche a realizzare quanto disposto nel comma precedente.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000.

#### Art. 13.

##### *Concessione di derivazione di acque pubbliche*

1. Le bocche da presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie allo scopo di impedire il passaggio del pesce, garantendo, oltre, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza, della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'assessorato regionale ai lavori pubblici.

2. Copia delle autorizzazioni concesse vengono trasmesse dagli uffici competenti alle province ed all'assessorato regionale per la pesca.

3. In caso di mancata osservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle norme per la tutela della fauna ittica, il presidente della provincia chiede la revoca della concessione, dandone comunicazione all'assessorato regionale alla pesca.

4. Gli uffici competenti alla gestione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province ed all'assessorato regionale alla pesca l'elenco delle utenze di derivazione in atto al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

5. Coloro che già usufruiscono di concessione di derivazione di acque sono tenuti ad adeguarsi ai disposti della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

6. La violazione della disposizione del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa da L. 1.000.000 ad un massimo di L. 6.000.000.

#### Art. 14.

##### *Carta ittica*

1. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il parere della commissione tecnico-consulativa regionale, predisponde ed approva la Carta delle vocazioni ittiche del territorio regionale.

2. La Carta deve contenere:

a) l'individuazione in scala 1:25.000 o 1:50.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata media d'acqua;

b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle cause maggiormente responsabili dell'inquinamento;

c) le vocazioni ittogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiati, della consistenza dalla fauna ittica.

3. La Carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene la scelta delle specie ittiche da immettere nelle acque regionali.

4. Ogni tre anni la Regione fornisce criteri e direttive per la realizzazione dei piani provinciali di cui all'art. 15, con un piano triennale che viene approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta sentita la commissione tecnica consultiva regionale.

#### Art. 15.

##### *Piani provinciali*

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni ittiche regionale, le province, ogni anno, predispongono il piano per la tutela, l'incremento e lo sviluppo della pescosità dei corpi idrici di propria competenza.

2. I piani di cui al comma 1, sono approvati dal consiglio provinciale su proposta della giunta, sentito il comitato tecnico-consulativo provinciale e trasmessi, entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno, alla giunta regionale per il dovuto coordinamento.

3. I piani devono prevedere:

a) la suddivisione delle acque ai sensi del successivo art. 25;

b) le concessioni in atto di acquacoltura;

c) le concessioni di cui all'art. 21, in atto e eventuali modifiche o revoche alle precedenti;

d) le zone destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica istituite o da istituire;

e) i ripopolamenti da effettuare mediante fauna ittica proveniente da acquisto e/o da cattura;

f) gli eventuali tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;

g) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate;

h) gli eventuali corsi di formazione e/o di aggiornamento per gli addetti alla vigilanza.

4. A tali adempimenti le province devono provvedere anche nel periodo di elaborazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale.

#### Art. 16.

##### *Comitato tecnico-consultivo provinciale*

1. Per la gestione dei bacini idrografici di propria competenza, le province, con deliberazione della giunta, costituiscono un comitato tecnico-consultivo per la pesca così composto:

a) Presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale alla pesca;

c) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella provincia e riconosciute in campo nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio;

d) un rappresentante designato di concerto tra le associazioni naturalistiche operanti nella provincia e riconosciute a livello nazionale;

e) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico;

f) due esperti designati dai presidenti delle amministrazioni provinciali su proposta dell'Università del Molise.

2. Il comitato tecnico-consultivo si riunisce, nella sede dell'amministrazione provinciale, su convocazione del suo presidente o su richiesta scritta e motivata fatta da almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del consiglio provinciale.

#### Art. 17.

##### *Compiti dei comitati tecnici consultivi provinciali*

Ai comitati tecnici provinciali sono attribuite funzioni tecnico-consultive per la risoluzione in campo provinciale di tutti i problemi riguardanti la gestione dei bacini idrografici, il potenziamento, la riproduzione, la tutela e la conservazione delle specie ittiche, nonché l'approvazione dei piani provinciali annuali.

#### Art. 18.

##### *Commissione tecnico-consultiva regionale*

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è costituita, presso l'assessorato competente, una commissione tecnico-consultiva regionale per la pesca, nelle acque interne, così composta:

a) Assessore regionale alla pesca competente in qualità di presidente o suo delegato;

b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) rappresentante dell'assessorato regionale alla pesca;

d) un rappresentante regionale designato di concerto dalle associazioni dei pescatori sportivi organizzate nella Regione e riconosciute in sede nazionale od operanti in ambito locale da almeno un decennio;

e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni naturalistiche riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella regione;

f) un funzionario dell'autorità di bacino competente per territorio;

g) un esperto designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Università del Molise.

2. La commissione dura in carica fino al 4° mese successivo allo scioglimento del consiglio regionale.

#### Art. 19.

##### *Compiti della commissione tecnico-consultiva regionale*

1. La commissione ha funzioni tecnico-consultive per lo studio e la risoluzione in campo regionale di tutti i problemi afferenti la protezione e lo sviluppo della fauna ittica, nonché la disciplina dell'attività piscatoria.

2. È compito della commissione esprimere pareri ai competenti organi regionali su:

a) carta delle vocazioni ittiche di cui al precedente art. 14;

b) provvedimenti legislativi concernenti la pesca;

e) immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale;

d) corsi di formazione per agenti di vigilanza sulla pesca;

e) iniziative tese al miglioramento dell'educazione piscatoria e naturalistica;

f) realizzazione di opere di rilevante interesse attinenti l'esercizio della pesca.

3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno per la peculiarità degli argomenti da trattare, dispone la partecipazione ai lavori della commissione, di rappresentanti di enti locali e di comunità montane nonché di esperti.

#### Art. 20.

##### *Acquacoltura*

1. L'allevamento di pesce effettuato da itticoltori singoli od associati è considerato attività imprenditoriale agricola e commerciale.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dalle province che, per quanto concerne i controlli sanitari miranti a prevenire epizootie nel bacino idrografico, si avvarranno della collaborazione delle unità locali per i servizi sanitari.

3. L'esercizio dell'acquacoltura in acque collegate con quelle pubbliche è soggetto a preventiva concessione da parte dell'amministrazione provinciale competente per territorio che, se rilasciata, ne viene data comunicazione agli assessorati regionali competenti.

Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, secondo quanto previsto nel regolamento regionale.

4. Per le precise finalità del presente articolo, nelle suddette acque date in concessione è vietata qualsiasi forma di pesca sportiva.

5. I titolari degli allevamenti attualmente in essere, devono adeguarsi alla normativa di cui al presente articolo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Non sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1 e 5 del presente articolo, le associazioni di pescatori sportivi, se l'allevamento è finalizzato al ripopolamento dei tratti in concessione.

7. La violazione delle disposizioni del comma 6, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

#### Art. 21.

##### *Pesca sportiva - Concessioni*

1. Per l'esercizio della pesca sportiva e per l'incremento della fauna ittica, tratti di acque pubbliche, possono essere dati in concessione dalla provincia, alle sezioni provinciali delle associazioni di pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ovvero ad associazioni operanti in ambito locale da almeno un decennio, secondo modalità e criteri esplicitati in apposito regolamento regionale.

2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia, non potrà avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun corpo idrico, con il limite massimo di 10 km per ogni tratto concesso ove è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre organizzazioni.

3. I titolari delle attuali concessioni possono continuare l'attività previa istanza da presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni nonché al relativo regolamento regionale nel termine perentorio di un anno.

4. L'inosservanza delle norme contenute nel presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000, e l'immediata revoca della concessione.

## Art. 22.

*Pesca a pagamento*

1. L'esercizio della pesca a pagamento effettuato da soggetti singoli o associati è considerata attività imprenditoriale agricola, di servizio o commerciale. Per tale forma di pesca non è richiesta alcuna licenza da parte degli utenti.

2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è attribuito alle province.

3. Al fine di prevenire epizootie nel bacino idrografico, l'attività di pesca a pagamento con l'utilizzo di acque private o collegate con quelle pubbliche, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale competente per territorio. Con l'autorizzazione vengono stabiliti i criteri da osservare, previsti nel regolamento regionale.

4. Le norme del presente articolo, ad eccezione di quelle relative al comma 1, si applicano anche per le acque private gestite da associazioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente, nelle quali l'esercizio della pesca è riservato, in forma gratuita, esclusivamente ai soci.

5. La mancata autorizzazione, perché mai rilasciata o non concessa, comporta la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

## Art. 23.

*Trasporto di fauna ittica*

1. Per il trasporto, a scopo di commercio, di specie ittiche aventi misure inferiori a quelle stabilite nel successivo art. 29, comma 10, è necessaria apposita dichiarazione di provenienza da parte del titolare dell'allevamento. Detta dichiarazione ne giustifica il trasporto e deve essere esibita, a richiesta delle autorità di vigilanza.

2. La dichiarazione deve indicare:

- a) l'allevamento di provenienza;
- b) quantità del pesce ripartito per principali specie;
- c) destinazione, generalità ed indirizzo del destinatario;
- d) ora di carico e data di partenza;
- e) targa del mezzo di trasporto.

3. Se il materiale ittico, vivo, è destinato ad acque pubbliche, private o private collegate alle pubbliche, la dichiarazione deve essere accompagnata da certificato rilasciato dalla competente A.S.L. attestante lo stato sanitario dell'allevamento di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

## Art. 24.

*Classificazione delle acque*

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Molise sono classificate in principali e secondarie. Le principali sono di categoria «A» e «B», mentre le secondarie sono di categoria «C».

2. L'esercizio della pesca nelle acque di categoria «C» che abbiano maggiore interesse ittiogenico, al fine di adeguare i prelievi alle risorse, può essere soggetto a particolari limitazioni.

## Art. 25.

*Suddivisione delle acque*

1. La suddivisione delle acque in categorie, fino all'approvazione della Carta delle vocazioni ittiche regionale di cui al precedente art. 14, deve essere effettuata dalle amministrazioni provinciali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. I limiti fra le diverse categorie di acque dovranno essere opportunamente tabellati.

## Art. 26.

*Categorie di acque*

1. Sono classificate:

a) acque di categoria «A» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali non vi è presenza prevalente di ciprinidi;

b) acque di categoria «B» (principali) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai ciprinidi di valle (Carpa e Tinca) e di mone (Barbo, Cavedano, Lasca ecc.) e la cui capacità ittiogenica sia sufficiente alle specie ittiche che vi si riproducono naturalmente;

c) acque di categoria «C» (secondarie) quelle comprese nei corsi d'acqua e nei bacini, naturali ed artificiali, nei quali la pescosità è caratterizzata prevalentemente dai salmonidi ed in cui la capacità ittiogenica sia sufficiente allo sviluppo dei salmonidi e alla loro riproduzione naturale.

## Art. 27.

*Pesca nelle acque di categoria «a» licenza di tipo «a» - Attrezzi*

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore professionale in possesso della licenza di tipo «A» in corso di validità, è consentito l'uso degli attrezzi di seguito elencati, nonché quelli di cui al successivo articolo:

a) Tramaglio: un tramaglio di lunghezza non superiore a metri 20 (venti), con il lato delle maglie della rete interna non inferiore a mm 20 (venti) e che, comunque, non occupi oltre la metà del letto del fiume;

b) Bilancia: una bilancia con lato della rete di metri 1,50 e il lato delle maglie della rete non inferiore a mm 20 (venti), a piede asciutto;

c) Nassa: da una a cinque con distanze tra vimini e corde metalliche, o le maglie delle reti, non inferiore a mm 20 (venti);

d) Lenzara: con un massimo di 15 ami, la cui apertura, misurata dalla punta dell'asta, non inferiore a mm 15 (quindici);

e) Canna: da una a due per ogni pescatore, con un massimo di tre ami per canna, con o senza mulinello e comprese in un raggio di metri 10 (dieci);

f) Guadino: quale mezzo ausiliario per la raccolta del pesce allamato;

g) Bilancione: con rete suddivisa in due parti e cioè: parte centrale e parte esterna; la parte centrale con lato inferiore a metri 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10 (dieci) per lato; la parte esterna con lato massimo di metri 3 (tre) e con maglia non inferiore a mm 20 (venti) per lato.

2. È vietato l'uso contemporaneo di più di un attrezzo, ad esclusione delle due canne.

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

## Art. 28.

*Pesca nelle acque di categoria «A», «B», «C» - Attrezzi*

1. Nelle acque di categoria «A», ad ogni pescatore munito di licenza, in corso di validità, è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e le modalità sotto elencate:

a) da una a due canne, con o senza mulinello, con esca artificiale armata con non più di cinque ami collocate entro un raggio di metri 10;

b) una bilancella con lato massimo della rete di metri 1,50 montata su palo di manovra. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a mm 20 (venti). L'uso della bilancella deve essere fatto a piede asciutto. La distanza tra due pescatori con bilancella e da pescatori con canna deve essere minimo metri 15 (quindici);

c) è vietato l'uso contemporaneo dei due attrezzi.

2. In tutte le acque di categoria «B», ad ogni pescatore munito di licenza, sono consentiti i seguenti attrezzi:

a) da una a due canne armate con un solo amo, con o senza mulinello collocate entro un raggio di metri 10. È consentita la pesca a lancio con esca artificiale armata con non più di cinque ami.

3. Nelle acque di categoria «C», ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e modalità:

a) una canna, con o senza mulinello, armata con un solo amo; è consentita la pesca al lancio con esca artificiale armata con non più di cinque ami.

b) è sempre vietata la pasturazione e l'uso come esca di: sangue, organi contenenti sangue, esche chimiche e la larva della mosca carnaria (bigattino).

4. Per il solo recupero del pesce allamato è consentito l'uso del guadino, quale mezzo ausiliare.

5. Le caratteristiche degli attrezzi e delle reti devono essere adeguati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

#### Art. 29.

##### *Calendario di pesca - Limitazioni - Divieti*

1. La pesca è consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

2. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria «A» e «B».

3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata è limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento regionale.

4. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico-consulivo provinciale per i problemi della pesca, può variare i limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o bacini d'acqua.

5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di limitazione contenute nel presente articolo in acque di categoria «A», ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui ai successivi commi 9 e 10.

6. Sono, altresì, esonerati dall'osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime.

7. La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000 per ogni capo pescato in più del consentito.

8. Nelle acque classificate di categoria «C» è vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo.

9. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati:

Barbo dal 1° maggio fino al 31 maggio;

Carpa dal 1° maggio fino al 31 maggio;

Cavedano dal 1° maggio fino al 31 maggio;

Luccio dal 31 gennaio fino al 31 marzo;

Persico reale dal 1° maggio fino al 31 maggio;

Persico trota dal 1° maggio fino al 31 maggio;

Temolo dal 30 settembre fino al 31 marzo

Tinca dal 1° maggio fino al 31 maggio

Trota e Salmerino dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio;

Gambero, sempre.

10. In tutte le acque interne della Regione è vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata:

Barbo misura minima cm 20;

Carpa misura minima cm 30;

Cavedano misura minima cm 18;

Cheppia misura minima cm 25;

Luccio misura minima cm 35;

Persico reale misura minima cm 20;

Persico trota misura minima cm 20;

Salmerino misura minima cm 25;

Temolo misura minima cm 25;

Tinca misura minima cm 20;

Trota (tute le specie) misura minima cm 20;

Anguilla misura minima cm 25;

Cefalo o Muggine misura minima cm 20.

11. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro fino all'estremità posteriore compreso il telson.

12. I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresì, alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatara appaia difficoltosa.

13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato.

#### Art. 30.

##### *Divieti*

1. È vietato l'esercizio di pesca:

a) con le mani;

b) mediante reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più della metà della larghezza del bacino;

c) con l'ausilio di fonti luminose. Nella pesca notturna all'anguilla l'uso della luce è permesso solo per le fasi d'innescio e di preparazione delle lenze;

d) mediante pasturazione ed esca con sangue, organi contenenti sangue e sostanze chimiche;

e) con l'ausilio di esplosivi, corrente elettrica o sostanze stordenti o venefiche; è altresì vietata la raccolta e detenzione di pesce ucciso o stordito con gli stessi mezzi;

f) con la mazza, la fiocina, il forcione, il bastone e con qualsiasi altro mezzo e attrezzo non considerato nella presente legge.

2. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne del Molise.

3. È fatto divieto di abbandonare esche, pesce, o rifiuti: barattoli, carta, bottiglie, lattine, buste di plastica, ecc., lungo i corsi d'acqua o gli specchi lacustri e nelle loro adiacenze e quant'altro contenuto nel regolamento regionale.

4. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Questi ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad un raggio non inferiore a metri 10 (dieci) in linea d'aria; nel caso di corso d'acqua di larghezza inferiore a metri dieci il pescatore, ultimo arrivato sul fronte, si porrà a cinque metri a monte o a valle. Tali limitazioni sono derogabili per le gare di pesca ed in caso di accordo tra pescatori.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai punti a), b), c), d) ed f) del comma 1, nonché quella relativa ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, mentre quella di cui al punto e) del comma 1, con la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 e con denuncia alla competente autorità giudiziaria.

#### Art. 31.

##### *Autorizzazione per gare di pesca*

1. L'autorizzazione per le gare di pesca, è rilasciata dalle province, alle comunità montane, comuni, organismi di promozione turistica e alle associazioni dei pescatori sportivi operanti in regione, nel rispetto del regolamento regionale e dell'art. 56, comma b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

2. Le violazioni delle disposizioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, salvo quelle riguardanti le gare ai salmonidi «Fario» in acque di categoria «C» per le quali le sanzioni sono fissate da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

## Art. 32.

*Autorizzazione a prelievi ittici per scopi scientifici*

1. Le province autorizzano, dietro motivata richiesta enti locali ed istituti pubblici di studio e ricerca a catturare nelle acque interne del proprio territorio esemplari di fauna acquatica in deroga ai divieti vigenti, per scopi di pubblico interesse, dandone comunicazione all'Assessorato regionale alla Pesca.

2. L'autorizzazione deve contenere dettagliate prescrizioni affinché l'esercizio della concessione avvenga entro limiti determinati di tempo, di luogo e con specificazione degli strumenti di cattura. L'autorizzazione deve altresì indicare le generalità delle persone che effettuano le operazioni.

3. I risultati degli studi e delle ricerche dovranno essere comunicati alle amministrazioni provinciali competenti per territorio ed al competente assessorato regionale.

## Art. 33.

*Contenzioso amministrativo*

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative, specificate nei singoli articoli.

2. Il contenzioso per le sanzioni amministrative, da attuarsi, secondo le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, è esercitato dalle province.

## Art. 34.

*Sequestro e confisca del pescato e degli attrezzi*

1. Le specie ittiche pescate, o comunque catturate, in violazione alla presente legge sono soggette all'immediata confisca o alla reimmersione nel corpo idrico se conservate vive.

2. Il Presidente della provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico confiscato a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero la sua distruzione.

3. Gli attrezzi non consentiti ed usati in violazione dei disposti della presente legge sono soggetti all'immediata confisca e sono messi all'asta o distrutti tenuto conto della loro destinazione d'uso, a seguito di ordinanza del presidente della provincia competente per territorio.

## Art. 35.

*Danneggiamento al patrimonio ittico*

1. La Regione Molise esercita i compiti ad essa spettanti, a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo n. 130/1992 e le funzioni ad essa attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.

2. Alla Regione spetta la riscossione dei proventi derivanti dal risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche con l'inquinamento dei corpi idrici, con la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

3. A tal fine le province sono tenute a procedere tempestivamente, per mezzo dei propri organi e del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, all'accertamento ed alla quantificazione del danno patito dal patrimonio ittico.

## Art. 36.

*Accertamento delle infrazioni*

1. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvedono gli agenti addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo.

2. I proventi derivanti dalle infrazioni relative all'esercizio della pesca sono introitati dalle province che li destineranno a finalità di ripopolamento della fauna ittica, mentre quelli riguardanti le tasse regionali devono essere versati alla Regione.

## Art. 37.

*Compiti di vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulla pesca nelle acque interne è esercitata dagli agenti delle amministrazioni provinciali, i quali rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del copro forestale dello Stato, dalle guardie municipali, dalle guardie forestali e campestri delle comunità montane, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli agenti volontari delle associazioni di categoria di cui all'art. 21, comma 1.

2. Gli addetti alla vigilanza verbalizzeranno, direttamente su appositi moduli, le violazioni accertate. Gli agenti delle amministrazioni provinciali potranno altresì accettare il pagamento conciliato delle sanzioni, rilasciando ricevuta su bollettari predisposti dalle province.

## Art. 38.

*Tasse per licenze di pesca*

1. Le tasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne, ai sensi dei decreti legislativi n. 230/ e n. 31/1992, sono le seguenti:

- a) licenza di tipo «A»:  
tassa di rilascio e annuale L. 61.000 + soprattassa L. 23.500;
- b) licenza di tipo «B»:  
tassa di rilascio e annuale L. 31.000 + soprattassa L. 13.000;
- c) licenza di tipo «C»:  
tassa di rilascio e annuale L. 19.000 + soprattassa L. 6.500;
- d) licenza di tipo «D»:  
tassa di rilascio L. 16.500.

2. Le tasse e soprattasse di cui sopra devono essere versate alla Regione Molise.

3. La Regione provvederà annualmente ad assegnare alle amministrazioni provinciali l'80% delle entrate relative alle tasse, di cui almeno il 35% da destinarsi esclusivamente al ripopolamento ittico nei corpi idrici in cui è consentita la libera pesca ed il 5%, nei primi cinque anni dall'applicazione della presente legge, da destinarsi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a facilitare la pesca sportiva esercitata da pescatori portatori di handicap.

4. Le soprattasse di cui ai succitati decreti legislativi, saranno ripartite secondo criteri e modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. Le misure delle tasse e soprattasse di cui al comma 1 del presente articolo, si intendono automaticamente modificate in caso di variazioni stabilite dallo Stato.

## Art. 39.

*Spese per il funzionamento organi della pesca*

1. Ai componenti i comitati tecnico-consultivi provinciali e la commissione tecnico-consultiva regionale è attribuita una indennità per giornata di seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 1° marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni.

2. Al pagamento di dette indennità e rimborsi vi provvederanno, rispettivamente, le province, per i propri comitati, e le regioni per la commissione.

## Art. 40.

*Norma finanziaria*

1. Le entrate provenienti dall'applicazione della presente legge affluiscono negli appositi capitoli di bilancio così denominati:

- a) capitolo n. 220 «Tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio della pesca»;
- b) capitolo n. 9405 «Proventi derivanti da infrazioni alle norme per l'esercizio della pesca» di cui alla legge regionale n. 10 del 15 marzo 1983.

2. Agli oneri derivanti alla Regione per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, si procede con i fondi di cui al comma precedente e con i fondi provenienti da leggi di settore e da regolamenti dell'Unione europea.

## Art. 41.

*Contenzioso in corso*

All'applicazione delle sanzioni per le infrazioni alla legge sulla pesca nelle acque interne commesse sino all'entrata in vigore della presente legge, nonché alla definizione delle relative pratiche in corso, provvede l'Assessorato regionale competente per materia.

## Art. 42.

*Abrogazione leggi e decreti precedenti*

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia la legge regionale 19 dicembre 1979, n. 38 ed i decreti afferenti la disciplina della pesca nelle acque interne precedentemente emanati nonché le commissioni consultive per la pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797.

## Art. 43.

*Entrata in vigore della legge*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 luglio 1998

IORIO

98R0694

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 8.

**Norme in materia di eliminazione delle stoppie.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 15 del 1° agosto 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La seguente legge disciplina i tempi, i modi ed i criteri mediante i quali è possibile eliminare le stoppie su superfici a coltura cerealicola nella Regione Molise nelle more della formulazione ed attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti agroindustriali.

## Art. 2.

*Conferimento, trinciatura e interrimento delle stoppie*

1. Al fine di una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio, per ridurre il rischio di danni che la pratica dell'incendio può arrecare al patrimonio boschivo e per conservare e migliorare le caratteristiche chimiche - fisiche - meccaniche dei terreni, la Regione Molise concede un contributo di 80.000 L./Ha e per un importo massimo di L. 800.000, a favore degli agricoltori che provvedono alla eliminazione delle stoppie tramite la trinciatura e successivo interrimento mediante aratura, oppure a consegnare la paglia ad imprese di trasformazione e/o riutilizzo (cartiere, aziende agrarie, ecc.).

2. La Giunta regionale provvede entro il 31 maggio di ogni anno a stabilire le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché ad aggiornare eventualmente l'entità del contributo.

3. Gli agricoltori che destinano a cereali una superficie aziendale inferiore ad ettari 1, sono esclusi dai contributi di cui al comma 1.

## Art. 3.

*Brucciatura delle stoppie*

1. Le operazioni di bruciatura delle stoppie non possono avere luogo prima del 15 luglio di ogni anno nel rispetto dell'art. 59 del testo unico in materia di pubblica sicurezza del 1932.

2. I comuni sono tenuti secondo le caratteristiche altimetriche, climatiche e produttive dei propri territori, ad individuare un periodo non superiore a giorni venti entro il quale autorizzare la bruciatura delle stoppie ai sensi della presente legge.

3. Per finalità relative alla elaborazione ed attuazione del piano regionale antincendio e per esigenze di pubblica sicurezza, i comuni sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste - Settore foreste, ai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dallo Stato, ai Comandi par competenza territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco e alle Forze di Pubblica Sicurezza, i calendari di bruciatura delle stoppie entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

4. Le operazioni di bruciatura delle stoppie devono essere eseguite in condizioni atmosferiche ottimali, in giornate prive di vento, nelle prime ore del mattino.

5. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro del terreno interessato sia tracciata immediatamente dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed in ogni caso prima della bruciatura delle stoppie, una «precesa» o «capezzagna» o «fascia parafuoco» dalla larghezza di almeno cinque metri elevata a metri dieci lungo i confini con superfici boscate e cespugliate ivi compresa la macchia mediterranea, ovvero destinate a colture arboree ed arbustive.

6. Le stesse precauzioni di cui al comma 5, vanno adottate anche nel caso in cui all'interno dei terreni interessati siano presenti piante sparse di alto fusto.

7. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata in presenza di:

due persone sino a 5 ettari;

tre persone da 5 a 10 ettari;

cinque persone da 10 a 20 ettari;

una persona in più oltre i 20 ettari e per ogni 5 ettari.

8. Al fine di consentire alla fauna eventualmente presente sul campo delle possibilità di fuga, la bruciatura delle stoppie va effettuata partendo dal centro o dal lato sottovento dell'appezzamento.

Art. 4.  
*Vigilanza*

La Regione Molise si fa carico delle maggiori spese sostenute da ciascun comune che impiega personale proprio (rimborso prestazioni straordinarie) per le operazioni di vigilanza e di rispetto delle modalità di bruciatura previste dalla presente legge.

2. I comuni sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta regionale, un'apposito rendiconto delle spese sostenute ai sensi del comma precedente.

Art. 5.  
*Sanzioni*

1. Fermo restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

a) da L. 300.000 a L. 2.000.000, per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza le più adeguate precauzioni;

b) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi, non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per chi brucia le stoppie prima dei termini di legge.

2. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico a seguito di stima e verifiche ai sensi della normativa vigente.

3. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio Tesoreria - Campobasso. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il Settore Contenzioso della Giunta regionale.

Art. 6.  
*Abrogazione*

1. Sono abrogate tutte le norme emanate in precedenza che contrastano con la presente legge.

Art. 6-bis.  
*Norma transitoria*

1. Per l'anno 1998 si prescinde dai termini di cui all'art. 2, secondo comma e di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 7.  
*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri finanziari relativi all'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con uno stanziamento da determinare con la legge di bilancio, mediante l'istituzione di un'apposito capitolo.

Art. 8.  
*Pubblicazione*

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 30 luglio 1998

IORIO

98R0695

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 9.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 27 del 21 novembre 1997 ad oggetto: «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1° agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale n. 27 del 21 novembre 1997, concernente «Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali» viene così modificata ed integrata:

all'art. 4, primo comma, lettera a) le parole «entro il 10 novembre di ogni anno» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione»;

all'art. 6 viene aggiunto un secondo comma: «L'erogazione dei contributi a favore delle scuole materne non statali relativi agli anni passati, compreso l'anno scolastico 1996/1997, resta regolamentata dalla predetta legge regionale n. 14 del 1990».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso 30 luglio 1998

IORIO

98R0696

**REGIONE PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 15.**

**Disciplina canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 15 luglio 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, adeguato con la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, non può essere aumentato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale che regolerà l'assegnazione e il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono, comunque, determinare altri tipi di canone.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 luglio 1998

**DISTASO**

**LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998, n. 16.**

**Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d'organo.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 15 luglio 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

**HA APPOSTO IL VISTO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**TITOLO I**

**Art. 1.**

1. In ogni Azienda unità sanitaria locale e in ogni Azienda ospedaliera della Regione Puglia il Direttore generale, su proposta del coordinatore del centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo, nomina un coordinatore locale dell'attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, individuato tra i medici in servizio presso le rianimazioni o le direzioni sanitarie o tra i medici che anche ad altro titolo si occupano della materia.

**Art. 2.**

1. Il coordinatore locale opera in stretto collegamento con il centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo al fine di ottimizzare le possibilità di donazione degli organi.

2. In particolare, il coordinatore locale provvede a:

a) effettuare il monitoraggio continuo della attività assistenziale di rianimazione svolta negli ospedali dell'Azienda, segnalando la presenza dei potenziali donatori al centro regionale di riferimento;

b) favorire il miglioramento dell'organizzazione locale dell'attività di prelievo, sensibilizzando in tal senso tutto il personale sanitario;

c) coordinare, in collaborazione con la direzione sanitaria dell'Azienda e dell'Ospedale, le differenti fasi operative delle attività di prelievo;

d) compilare, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Azienda e dell'Ospedale, il registro locale dei celebrati deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause che abbiano eventualmente impedito l'effettuazione dei prelievi. Tale registro va inviato ogni tre mesi al centro regionale di riferimento e il riepilogo annuale va trasmesso al centro stesso entro il 15 gennaio di ogni anno;

e) fornire al centro di riferimento regionale, in collaborazione con le divisioni di nefrologia e dialisi operanti nell'Azienda unità sanitaria locale o ospedaliera, i dati utili alla compilazione del registro regionale dei trapiantati renali;

f) tenere i rapporti con le famiglie dei donatori;

g) promuovere e gestire tutte le iniziative volte a migliorare l'attività di prelievo e trapianto, ivi compresi i relativi atti burocratici;

h) organizzare incontri di promozione negli ospedali, nelle scuole e in altre istituzioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato pertinenti.

#### Art. 3.

1. Annualmente il Direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale o ospedaliera definisce i programmi di sviluppo di prelievo d'organi e di tessuti.

2. L'attività del coordinatore locale deve essere ricompresa, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione, tra quelle di cui agli articoli 56 e 57 del C.C.N.L. della dirigenza medica e medico-veterinaria, quale funzione di carattere operativo professionale di notevole rilevanza aziendale e che comporta rilevanti competenze specialistiche-funzionali.

3. Il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale e ospedaliera può coinvolgere, per lo svolgimento dell'attività di prelievo e di trapianti, altre unità di personale le cui funzioni devono essere ricomprese:

a) per i dirigenti del ruolo sanitario, ai fini della retribuzione di posizione, tra quelle previste dall'art. 55 del C.C.N.L. per le dirigenze del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale;

b) per il personale del comparto, tra quelle per le quali spettano i compensi accessori, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 47 del C.C.N.L. dei dipendenti della sanità pubblica.

#### Art. 4.

1. Il coordinatore locale è coadiuvato da uno psicologo e da eventuale altro personale, individuati dalla Direzione sanitaria dell'Azienda.

### TITOLO II

#### Art. 5.

1. I responsabili dei servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali della Regione Puglia, qualora sia ricoverato un paziente cui si riconosca la condizione di potenziale donatore — ricorrendo, se necessario, anche alla consulenza di anestesisti rianimatori o neurologi appartenenti ad altri ospedali — ne danno immediata comunicazione al proprio direttore sanitario e al coordinatore locale dell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti; questi ultimi inoltrano prontamente la segnalazione al centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo e curano, tramite i servizi mobili di pronto intervento, il trasferimento dei campioni biologici del potenziale donatore dall'ospedale allo stesso centro regionale di riferimento.

#### Art. 6.

1. Presso il centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo sono istituiti i seguenti elenchi di operatori, dipendenti di ruolo ospedalieri o universitari, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, disponibili a partecipare ai collegi medico legali per l'accertamento di morte negli ospedali che ne facciano richiesta:

a) elenco dei medici legali e degli anatomo-patologi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;

b) elenco dei medici di direzione sanitaria;

c) elenco degli anestesisti rianimatori appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;

d) elenco dei neurofisiopatologi, dei neurologi e dei neurochirurghi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;

e) elenco dei tecnici addetti ai servizi di elettroencefalografia e degli infermieri professionali che abbiano svolto attività nei servizi di elettroencefalografia per almeno tre anni.

2. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere inviano al Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo le indicazioni nominative per la compilazione di detti elenchi, previa segnalazione del personale disponibile da parte dei dirigenti medici dei servizi interessati. Gli elenchi vengono aggiornati ogni sei mesi.

#### Art. 7.

1. Le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere tenute ad effettuare prelievo di organi che non siano nella condizione di attivare il collegio medico legale per l'accertamento di morte a causa della indisponibilità (anche temporanea) di una o più figure professionali necessarie a comporlo, stipulano tra loro convenzioni atte a garantire la costituzione di collegi medico legali itineranti per territori provinciali o sub-provinciali. Nelle convenzioni vanno altresì previste le modalità di trasporto, tramite l'utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento, delle apparecchiature necessarie a monitorare i parametri strumentali di morte.

2. I direttori sanitari degli ospedali che sono tenuti ad effettuare attività di prelievo di organi, in caso verifichino comunque l'impossibilità di convocare il collegio medico per l'accertamento di morte di un potenziale donatore, richiedono l'intervento del centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo, che attiva le iniziative del caso utilizzando gli elenchi di operatori di cui all'art. 6.

3. Il centro regionale di riferimento definisce le modalità organizzative e operative cui i collegi medico legali itineranti devono attenersi.

#### Art. 8.

1. Il coordinamento del collegio medico per l'accertamento di morte è assicurato dal medico anestesista rianimatore che ne fa parte.

#### Art. 9.

1. Il centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo individua l'èquipe di prelievo per i differenti organi e per i tessuti e coordina, insieme al direttore sanitario dell'ospedale sede del prelievo, le modalità e i tempi per il trasporto delle équipes chirurgiche e degli organi e tessuti prelevati.

#### Art. 10.

1. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dispongono tempestivamente tutte le opportune iniziative volte ad assicurare la disponibilità dei cardiologi o di altri medici dipendenti o convenzionati (medici di base o di guardia medica) per l'effettuazione dell'accertamento di morte che consenta il prelievo delle cornee dei donatori deceduti al di fuori delle strutture ospedaliere.

2. In ogni Azienda unità sanitaria locale viene attivata una linea telefonica con ascolto nelle ventiquattro ore giornaliere per accogliere le richieste di prelievo di cornee a domicilio. Di tale iniziativa va data costante e capillare informazione alla popolazione locale.

3. La richiesta di prelievo domiciliare di cornee va tempestivamente inoltrata al coordinatore locale o a chi ne svolge temporaneamente le funzioni affinché siano immediatamente attivate le procedure per l'accertamento di morte e il prelievo di cornee.

TITOLO III

Art. 11.

1. Agli oneri rinvenienti dalla presente legge le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere faranno fronte con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 13 luglio 1998

DISTASO

98R0821

REGIONE SICILIA

LEGGE 11 agosto 1998, n. 13.

**Rendiconto generale della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1995.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 39 del 14 agosto 1998)*

*(Omissis).*

98R0840

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 169-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 178/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallietti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalì, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 28

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 9 8 \*

**L. 3.000**